

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI AVEZZANO**

così composto:

dott. Eugenio Forgillo	Presidente
dott. Francesco Lupia	giudice rel.
dott. Andrea Dell'Orso	giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n B./2014 R.G., vertente

IL CASO.it  
TRA

T., rappresentata e difesa dall'avv.B.x ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Avezzano via \*

**Attore**

**contro**

COMUNE DI B., in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.B. ed elettivamente domiciliato in \*

**Convenuto**

**e contro**

A. SPA

**Convenuto contumace**

e

con l'intervento del P.M. in sede.

**Intervenuto**

**OGGETTO:** Querela di falso

**Conclusioni:** Come da verbale di udienza in atti.

**Motivi della decisione**

Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata T.,allegava di aver proposto opposizione ex art.22 L.689/81 innanzi al Giudice di Pace di Avezzano avverso la cartella esattoriale n. 054 2013 00022199 05 notificatale da A. SPA e fondata sul verbale di contestazione n. 9305/11 emesso dalla Polizia Locale del COMUNE DI B.X.

Deduceva in particolare la nullità della notifica di tale verbale, effettuata tramite agente postale in data 2.8.11, in quanto non sottoscritta dalla stessa.

Allegava dunque di aver proposto querela di falso in via incidentale , chiedendo quindi di pronunciare la falsità della sottoscrizione apposta sull' avviso di ricevimento del 2.8.11, relativo alla notifica del suddetto verbale.

Deduceva come il Giudice di Pace avrebbe quindi sospeso il giudizio in attesa della definizione della querela proposta.

Si costituiva COMUNE DI B.X contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto della querela.

Ritualmente citata la A. SPA,restava contumace.

La causa era istruita documentalmente e tramite CTU.

La causa era dunque trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE

La domanda attorea è inammissibile.

A tal proposito questo Collegio non ignora l'esistenza di un consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale l'unico strumento per contestare la circostanza della corrispondenza fra la persona del destinatario della notificazione e quella del consegnatario-sottoscrittore sia proprio la querela di falso (ex multis Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2012, n. 395).

Tuttavia dallo stesso pare doveroso discostarsi alla luce delle considerazioni che seguono.

Ed invero è indubbio che la querela di falso, per potersi dire ammissibile, debba avere ad oggetto parti della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento che siano fidefacienti.

Ebbene ciò non può dirsi con riguardo alla circostanza della rispondenza della persona del consegnatario apparente (attore) con quello effettivo (colui che sottoscrisse la relata).

Infatti alla luce di una risalente ma condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte "La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l'identità personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al p.u., penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 cod. pen ." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2323 del 02/03/2000).

Se ne inferisce il principio secondo il quale **l'agente notificatore (sia esso pubblico ufficiale o agente postale) non è tenuto a verificare la corrispondenza fra l'identità che il sottoscrittore-consegnatario afferma e quella effettiva, chiedendo allo stesso l'esibizione di documenti di riconoscimento (la pronunzia menzionata è stata**

**formulata con riguardo ai pubblici ufficiali, ma il principio appare estensibile anche alla fattispecie notifica tramite posta privata o messo notificatore).**

**Ne discende come, non essendo tale corrispondenza oggetto di un accertamento da parte del pubblico ufficiale, la sua contestazione (per tramite dell'allegazione del carattere apocrifo della firma), non può essere oggetto di querela di falso.**

Tale falsità dovrà invece essere fatta valere per mezzo del semplice disconoscimento della sottoscrizione, tempestivamente effettuato.

Per tali ragioni la querela proposta deve dirsi inammissibile.

In ragione della novità della soluzione prospettata, appare corretto compensare le spese di lite e porre le spese di CTU in solido a carico delle parti.

#### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

-Dichiara inammissibile la querela proposta da T.;

-Dichiara compensate le spese di lite;

-Pone le spese di CTU in solido a carico delle parti.

Avezzano, 11.1.17

Si comunichi

Il Giudice Estensore  
Dott.Francesco Lupia

Il Presidente  
Dott.Eugenio Forgillo